MODIFICAZIONI ALLE DISPOSIZIONI SULLE COMPETENZE ACCESSORIE DEL PERSONALE DIPENDENTE DAL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Art. 27

Conferimento di mansioni superiori al personale della carriera ausiliaria

Con provvedimento del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, su designazione delle competenti commissioni centrali per il personale, puo' essere conferito:

a) al personale ausiliario di esercizio e tecnico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni l'incarico di mansioni proprie della qualifica iniziale dei ruoli degli operatori di esercizio e degli uffici radioelettrici, delle officine postelegrafiche e delle officine di posta pneumatica urbana;

b) agli agenti telefonici e agli agenti tecnici della Azienda di Stato per i servizi telefonici, l'incarico di mansioni proprie della qualifica iniziale della carriera esecutiva rispettivamente degli ufficiali telefonici e del personale specializzato delle stazioni e officine telefoniche.

c) al personale ausiliario degli uffici locali l'incarico di mansioni proprie della qualifica iniziale degli operatori di esercizio degli uffici stessi, sentita la commissione centrale per gli uffici locali. All'impiegato cui sia stato conferito tale incarico, dopo i primi tre mesi e fino alla - durata dell'incarico stesso, e' attribuito un compenso integrativo nella misura di lire 178 per ogni giornata di effettiva prestazione. (10) I criteri da osservarsi, ai fini del conferimento dello incarico medesimo, sono preliminarmente fissati dalle predette commissioni centrali per il personale.

Versione in vigore dal 6 marzo 1979, tuttora in vigore · versione 9

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
Estremi	Legge 11 febbraio 1970, n. 29
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 1970

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(10) La L. 9 febbraio 1979, n. 49 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "a far tempo dal 1 dicembre 1978, per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sono soppressi: il compenso di supercottimo previsto dall'articolo 35 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, modificato dall'articolo 5 della legge 16 novembre 1973, n. 728; l'indennita' di localita' disagiata prevista dall'articolo 18 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, sostituito dall'articolo 3 della legge 16 novembre 1973, n. 728; il compenso integrativo per il conferimento di mansioni superiori al personale della carriera ausiliaria previsto dal secondo comma dell'articolo 27 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29; i compensi particolari previsti dall'articolo 40 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-alle-disposizioni-sulle-competenze-accessorie-del/art-27-conferimento-di-mansioni-superiori-al-personale-della-carriera

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it